



AVVIATA LA RIFORMA DELLA NOTIFICA E DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE di Fabrizio Lemme

Con provvedimento del 2 Ottobre scorso, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, costituendo un gruppo di studio del quale ha affidato la Presidenza a chi scrive, ha avviato l'iter inteso a verificare l'attualità delle norme in materia di notifica e di divieto di esportazione dei beni culturali.

Il gruppo di studio - che comprende diversificate competenze nel settore degli operatori dei beni culturali (professori universitari, alti funzionari, operatori commerciali) - dovrà elaborare entro 3 mesi una relazione scritta, con concrete proposte che potrebbero anche sboccare nell'integrale conferma dell'attuale normativa.

Sull'argomento vi è stato, il successivo 4 Ottobre, un dibattito a Palazzo Strozzi di Firenze, nell'ambito della Fiera Internazionale dell'Antiquariato, dibattito al quale hanno partecipato il Sottosegretario Vittorio Sgarbi, il Sovrintendente Antonio Paolucci, Giovanni Pratesi, Maria Beatrice Mirri Fagiolo dell'Arco, oltre a chi scrive, che ha svolto la relazione di base.

Per fare il punto su questo problema, che è fondamentale nella legislazione di tutela dei beni culturali, vorrei procedere con brevi, distinte proposizioni.

Che cosa è la notifica?

I beni culturali tutelabili, definiti attraverso una mera elencazione negli artt. 2 - 3 nel T.U. 490/99 (che - peraltro - nell'art. 2/6, esclude dalla tutela "le

opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni" e, nell'art. 4 prevede la possibilità che la legge individui ulteriori categorie, "*in quanto testimonianza avente valore di civiltà*"), sono oggetto di **notifica** (in realtà, questa è una espressione gergale: la legge parla di **dichiarazione**) quando rivestano un **interesse particolarmente importante**.

L'importanza deve essere rapportata al patrimonio storico-artistico nazionale, di cui parla l'art. 9 della Costituzione: in sostanza, essa sussiste quando il bene documenti a livello particolarmente significativo la storia della nostra civiltà.

Quali sono gli effetti attuali della notifica?

Innanzitutto, il bene notificato - in quanto documento particolarmente significativo nella storia della nostra cultura - non può circolare dall'Italia verso l'estero: in altri termini, esso è soggetto al "*divieto di uscita dal territorio nazionale*" ai sensi dell'art. 65 T.U..

Il divieto sussiste non solo quando la esportazione è richiesta verso paesi extracomunitari, ma anche nel caso di spedizione all'interno della comunità. Si tratta, in tal caso, di una deroga al principio della libera circolazione delle merci nell'area comunitaria, sancito dall'art. 36 del Trattato di Roma, che - peraltro - reca una riserva proprio in materia di tutela dei patrimoni storico-artistici nazionali.



Ulteriore effetto della notifica è il diritto di prelazione riconosciuto allo Stato, nel caso di "*alienazione a titolo oneroso*" del bene culturale, diritto che deve essere esercitato "*al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione*", entro 2 mesi dalla comunicazione della vendita.

Infine, lo Stato esercita una ingerenza concreta nella gestione del bene culturale notificato, da parte del privato possessore: ad esempio, in tema di conservazione, di restauro ecc..

Quali sono i parametri che consentono attualmente di dichiarare l'interesse particolarmente importante?

E' questo il problema più delicato.

La legge, infatti, reca una locuzione generica e non definisce quando l'interesse sia particolarmente importante.

Un ulteriore parametro normativo, quello del danno al patrimonio storico-culturale nazionale, che sussiste ove il bene esca dall'Italia, non aggiunge un dato certo, che valga a precludere applicazioni arbitrarie.

Per chi creda, ad esempio, ai valori della c.d. "*cultura materiale*", anche uno strumento da lavoro ormai obsoleto, un vecchio capo d'abbigliamento, un vecchio vomero, potrebbero costituire oggetto di notifica e di divieto di esportazione, proprio in quanto documenti della nostra identità culturale.

Intesa in questo senso, la notifica - da provvedimento eccezionale, legato all'**interesse particolarmente importante** - potrebbe applicarsi

a cascata su tutti i beni culturali tutelabili, definiti come in precedenza.

Questo sarebbe un manifesto *non sense*, ma il richiamo all'equilibrio applicativo è destinato a rimanere vano quando esistono Funzionari che tale equilibrio concretamente non mostrano.

Quali sono le proposte per eliminare o almeno circoscrivere l'arbitrio nell'applicazione della notifica e del divieto di esportazione?

Inutile nasconderselo: una formula concettuale, che valga ad attribuire alla notifica ed al divieto di esportazione quella eccezionalità cui ha certamente pensato il Legislatore, non è facilmente immaginabile.

E di questo ci si è resi pienamente conto durante il dibattito di Firenze: persone di notevole cultura e di notevole esperienza, non sono riuscite ad individuare una formula che andasse oltre la mera casistica: e, certamente, **la definizione** (massime, quella giuridica), come ammoniva Socrate nell'*Eutifrone*, consiste in un **concetto**, non in una mera esemplificazione.

Vediamo le varie opinioni:

Antonio Paolucci: ha insistito molto sulla inattualità del concetto marxista di "*cultura materiale*" e sulla difesa dei contesti, svolgendo un intervento bellissimo sul piano dell'oratoria ma, ci sia consentito dirlo (con il maggiore rispetto e con il maggiore apprezzamento per questo insigne studioso), sterile sul piano dell'apporto normativo. Le idee bellissime



espresse da Paolucci valgono quando ad applicarle ci sia un dirigente del suo eccelso livello, non nei casi di piccoli ed ottusi burocrati, per i quali solo il limite concettuale di una formula normativa può costituire impedimento od almeno remora all'arbitrio.

Vittorio Sgarbi: il suo *humor* travolgente e provocatorio è stato innegabile ma la sua generalizzazione (*tutti i beni decontestualizzati debbono ritenersi non notificabili né inesportabili*) è forse pericolosa. Un'opera di Giotto o di Caravaggio o di un altro fondamentale Maestro della nostra civiltà figurativa, mantiene la sua importanza sul piano delle documentazioni culturali, anche se uscita dal contesto nel quale era inserita. Io, certamente, se fossi un Funzionario dell'Ufficio di Esportazione, avrei non molte esitazioni nel giudicare esportabile un capolavoro della pittura italiana solo perché erratico, in quanto la collezione ove era inserito si è sciolta già da lunghi anni (penso ai "*Sette Sacramenti*" di Poussin, decontestualizzati da quando uscirono, alla fine del Secolo XVIII, dalla Collezione Boccapaduli).

Giovanni Pratesi: si è riferito al modello francese: lo Stato non può impedire l'uscita dal territorio nazionale di un bene notificato se non attraverso l'acquisto diretto all'esportazione, per il prezzo indicato dall'esportatore (o anche per il minor prezzo risultante da perizia in contraddittorio: questo non era espresso ma dovrei ritenerlo implicito). La formula proposta sottrae la situazione all'arbitrio ma è anch'essa pericolosa, per il duplice inconveniente

dell'esiguità dei fondi disponibili per gli acquisti dello Stato (i 10 mld. attuali potranno forse diventare 100, ma la somma sarebbe comunque insufficiente) unita all'immensità - anche nei valori - del nostro patrimonio culturale.

Fabrizio Lemme: la sua formula pecca forse di un eccessivo culturalismo ma costituisce un valido strumento normativo. Premesso che la cultura materiale non fa parte della cultura oggi dominante (intesa prescindendo dalle opzioni individuali) né della realtà del mercato attuale, che costituisce importante parametro di riferimento, il bene culturale potrà considerarsi notificabile ed inesportabile solo quando costituisca **testimonianza elitaria della cultura della classe dominante.**

Maria Beatrice Mirri: in un ordine di idee abbastanza affine, ha concluso brillantemente il dibattito, proponendo la formula dei "*tesori nazionali*", che, nel testo francese del Trattato di Roma istitutivo della CE, indica in questi termini la sola eccezione ammissibile al principio della libera circolazione delle merci in area comunitaria.

Questi i problemi, queste le prime proposte di soluzione.

Il Gruppo di Studio lavorerà alacremente e, almeno si spera, proporrà un testo che non consenta l'arbitrio.